

N. R.G. 18086/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
dott.ssa Claudia Turco	Giudice
dott. Filippo Marasà	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 18086 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015
vertente

tra

CONSORZIO CO.P.A.L. CONSORZIO POLIFUNZIONALE ARTIGIANATO LOCALE s.c.a.r.l.
in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA 05500760821), rappresentata e difesa
dall'Avv. CAPONETTO ERIKA giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo;

-attrice-

contro

FALLIMENTO AUTOCOLOR 94 DI VIOLA PIETRO & C. S.A.S. IN PERSONA DEL
CURATORE (C.F. 04382880829), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Alleri giusta procura
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;


-convenuto-

ha emesso la seguente

SENTENZA

La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte
sull'opposizione proposta dal Consorzio Co.p.a.l. – Consorzio Polifunzionale Artigianato Locale
s.c.a.r.l. (d'ora in avanti anche "Consorzio Co.p.a.l.") avverso il decreto ingiuntivo n. 2101/15 del





Tribunale di Palermo del 14-15/05/2015, con cui si è ingiunto all'odierna opponente il pagamento, in favore del Fallimento della Autocolor 94 di Viola Pietro & C. s.a.s., della somma di euro 19.808,71, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo pagamento, nonchè spese e compensi del procedimento monitorio, a titolo di restituzione delle "quote sociali", versate dalla società fallita al predetto Consorzio dal 3.4.2006 al 4.8.2011, in seguito al recesso comunicato da Viola Pietro (quale legale rappresentante della fallita s.a.s.) con lettera raccomandata del 08.09.2011 ed in forza della delibera del 10.10.2011 con la quale il consiglio di amministrazione della società cooperativa disponeva la restituzione delle somme alla socia receduta entro la scadenza prevista dall'art. 13 dello statuto della stessa cooperativa, ossia entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'annualità in cui era avvenuto il recesso.

Il Consorzio Co.p.a.l. s.c.a.r.l. ha in particolare eccepito:

- la "nullità della notifica del decreto ingiuntivo", deducendo, al riguardo, che il provvedimento monitorio veniva notificato dal Fallimento in data 21.5.2015 presso l'indirizzo di Carini – via Santa Caterina n. 12, sulla base dell'erroneo presupposto che ivi fosse ancora ubicata la sede legale del Consorzio, invece trasferita presso l'indirizzo di Carini – via Veneto n. 8 a partire dal 6.2.2015, e precisando di aver dunque proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. in seguito al ricevimento della notifica, in data 17.11.2015, di atto di precetto in forza del medesimo decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal giudice del procedimento monitorio con provvedimento del 9.10.2015;

- il difetto di giurisdizione del giudice adito dal Fallimento, in ragione della clausola arbitrale di cui agli artt. 39 e 40 dello statuto della società cooperativa;

- l'inesigibilità della somma ingiunta e la conseguente inammissibilità dell'opposto provvedimento monitorio.

- l'errata quantificazione della somma ingiunta.

Costitutosi in giudizio, il Fallimento della Autocolor 94 di Viola Pietro & C. s.a.s., dedotta la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'avversa opposizione tardiva, nonché la sua infondatezza, sia in relazione al difetto di giurisdizione del giudice adito, sia nel merito, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.

Il giudizio è stato istruito in via documentale.

Con riguardo alla questione preliminare avente ad oggetto la verifica dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., va anzitutto rilevato che dalla prodotta visura camerale del Consorzio Co.p.a.l. s.c.a.r.l. risulta che la medesima società cooperativa, con atto del 7.1.2015



iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Palermo il 6.2.2015, trasferiva la propria sede legale, all'interno del Comune di Carini, dall'indirizzo di via Santa Caterina n. 12 a quello di via Veneto n. 8. Pertanto, alla data del 21.5.2015 in cui effettuava la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio Co.p.a.l., il Fallimento della Autocolor 94 di Viola Pietro & C. s.a.s. si trovava nelle condizioni di conoscere che l'odierno opponente aveva già trasferito la propria sede legale, all'interno del Comune di Carini, da via Santa Caterina n. 12 a via Veneto n. 8, luogo, quest'ultimo, ove l'odierno opposto avrebbe quindi dovuto correttamente notificare il provvedimento monitorio. Ne consegue che la notifica invece eseguita dal Fallimento presso il precedente indirizzo della sede legale della società cooperativa (via Santa Caterina n. 12 in Carini) è affetta da nullità (cfr. sul punto Cass., Sez. 3, 23.8.2011 n. 17478 e Cass. Sez. L., 16.4.2008 n. 9989), che va dichiarata da questo Tribunale quale giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o dell'art. 650 c.p.c.), cui è attribuita la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio (cfr. Cass., sez. 6-3, n. 29729 del 15.11.2019 e n. 25713 del 4.12.2014).


E' dunque irrilevante al riguardo che – così come dedotto da parte opposta - il Consorzio Co.p.al. in data 3.4.2015 abbia ricevuto regolarmente, presso la propria precedente sede legale, la lettera raccomandata di diffida del Fallimento, in quanto tale circostanza è da ricondursi ad un'occasionale presenza di personale del medesimo Consorzio presso l'indirizzo di via Santa Caterina n. 12 in data 3.4.2015, che non consente di ritenere valida la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo eseguita in altra data (ossia il 21.5.2015), avuto riguardo alla pregressa formalizzazione del trasferimento della sede legale (mediante atto conoscibile dai terzi) in data 6.2.2015.

Ritiene pertanto il Collegio che l'opposizione tardiva proposta dal Consorzio Co.p.a.l. ai sensi dell'art. 650 c.p.c. debba essere ritenuta ammissibile, essendo stata proposta con atto di citazione notificato alla controparte il 24.11.2015, ossia entro quaranta giorni dal ricevimento della notifica, in data 17.11.2015, dell'atto di precetto in forza del decreto ingiuntivo (opposto nel presente giudizio) dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice del procedimento monitorio ex art. 647 c.p.c. con provvedimento del 9.10.2015.

Ciò detto in via preliminare, ritiene il Collegio che l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice sollevata dall'opponente – da riqualficarsi come eccezione di difetto di competenza ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c. - è fondata per le ragioni che seguono.

In base all'art. 39 dell'atto costitutivo del Consorzio Co.p.a.l. s.ca.r.l. *“sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad*





oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti”.

Dall'applicazione di tale clausola compromissoria – che deve ritenersi estesa anche alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società (cfr. sul punto Cass., Sez. 6-3, 11.6.2019 n. 15697 e Cass., Sez. 6-1, 27 settembre 2013, n. 22303) - non può ritenersi escluso il Fallimento del socio receduto, alla luce del principio secondo il quale *“Il curatore che azioni un credito la cui “causa petendi” risieda nel rapporto sociale tra un consorzio e l'impresa (poi fallita ed esclusa) in relazione a prestazioni, attinenti all'oggetto sociale, da quest'ultima effettuate, non può disconoscere la clausola compromissoria contenuta nel contratto consortile e stabilita per la risoluzione delle controversie sorgenti tra le singole imprese consorziate o tra le stesse ed il consorzio”* in quanto *“il compromesso per arbitrato, anche irrituale costituendo un atto negoziale riconducibile alla figura del mandato collettivo, o congiunto, e di quello conferito nell'interesse di terzi non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando rispetto ad esso la regola dettata, dall'art. 78 L.F., per il mandato individuale”* (Cass., Sez. 1, 17.4.2003 n. 6165). Ciò detto, dal momento che la domanda, introdotta in via monitoria dal curatore fallimentare, ha ad oggetto la restituzione della somme versate dalla Autocolor 94 di Viola Pietro & C. s.a.s. al Consorzio Co.p.a.l. s.c.a.r.l. nel periodo dal 3.4.2006 al 4.8.2011 a titolo di *“quote sociali”* (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) e di *“conferimenti”* (cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta), la presente controversia, insorta tra socio receduto (in questo caso il Fallimento dello stesso) e la società consortile opponente, ha inequivocabilmente ad oggetto diritti disponibili e quindi rientra nella competenza arbitrale stabilita dagli artt. 39 e 40 dello statuto della stessa società, in conformità al principio - affermato in tema di società di capitali ma ben applicabile anche nei confronti della società cooperativa opponente in virtù del dettato dell'art. 2519 c.c. richiamato dall'art. 46 dello statuto della stessa – secondo cui *“La controversia avente ad oggetto la legittimità del recesso del socio di s.p.a., coinvolgendo esclusivamente lo “status” del predetto e il suo diritto, di natura esclusivamente patrimoniale, alla liquidazione del valore delle azioni, attiene a diritti disponibili ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo ad un arbitrato rituale, sia esso di diritto comune che endosocietario”* (cfr. Cass., Sez. 1, 30.4.2018 n. 10399).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore dell'arbitro unico cui l'art. 40 dello statuto della società opponente devolve le controversie – come quella oggetto del presente giudizio - di valore inferiore ad euro 60.000,00; al contempo, vertendosi in fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'accoglimento dell'eccezione di parte opponente discende la necessità della declaratoria di nullità e della revoca



del decreto ingiuntivo (cfr. al riguardo Cass., Sez. 1, 28.7.1999 n. 8166 e Cass., Sez. 6-3 Civ., 17.10.2016 n. 20935).

In ragione della natura preliminare della questione affrontata in questa sede, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:

- Dichiaro la propria incompetenza in favore dell'arbitro unico, di cui all'art. 40 dello statuto del Consorzio Co.p.a.l. – Consorzio Polifunzionale Artigianato Locale s.c.a.r.l., in ordine alla presente controversia;

- Dichiaro nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 2101/15 del Tribunale di Palermo del 14-15/05/2015;

- compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo V Sezione Civile – Specializzata in Materia di Impresa il giorno 08.10.2021.

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Ajello

Il Giudice Estensore

Dott. Filippo Marasà

